



---

Comune di Castelnovo ne' Monti

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio  
**P.zza Gramsci 1 – Castelnovo ne' Monti**  
Tel 0522 610 246 223 Fax 0522 810 947

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 Del 11.07.2011**

**Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 81 Del 01.09.2011**

**Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° ... Del .....**

## INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	3
Articolo 1 - Ambito e scopo del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Definizioni.....	3
<b>TITOLO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI</b> .....	3
Articolo 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche.....	3
Articolo 4 - Tipi particolari di occupazioni.....	4
Articolo 5 - Richiesta di occupazione.....	4
Articolo 6 - Istruttoria della richiesta.....	5
Articolo 7 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale.....	6
Articolo 8 - Rinuncia alla richiesta di occupazione.....	6
Articolo 9 - Durata.....	6
Articolo 10 - Titolarità della concessione.....	6
Articolo 11 - Rinnovo e disdetta della concessione.....	7
Articolo 12 - Obblighi del titolare della concessione.....	7
Articolo 13 - Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico della concessione.....	8
Articolo 14 - Revoca per causa imputabile al concessionario e decadenza della concessione.....	8
Articolo 15 - Limiti delle occupazioni.....	9
Articolo 16 - Occupazioni abusive.....	9
<b>TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE</b> .....	9
Articolo 17 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione.....	9
Articolo 18 - Classificazione del suolo pubblico.....	10
Articolo 19 - Determinazione del canone.....	10
Articolo 20 - Modalità di applicazione del canone.....	10
Articolo 21 - Soggetto passivo.....	11
Articolo 22 - Agevolazioni.....	11
Articolo 23 - Non assoggettabilità.....	12
<b>TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO</b> .....	13
Articolo 24 - Accertamento dell'entrata.....	13
Articolo 25 - Versamento per occupazioni temporanee.....	14
Articolo 26 - Versamento per Occupazioni Permanenti.....	14
Articolo 27 - Rateizzazioni.....	14
Articolo 28 - Riscossione coattiva.....	14
Articolo 29 - Rimborsi.....	15
Articolo 30 - Sanzioni.....	15
Articolo 31 - Contenzioso.....	16
<b>TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b> .....	16
Articolo 32 - Disposizioni finali.....	16
Articolo 33 - Disposizioni transitorie.....	17

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Ambito e scopo del Regolamento.**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche come definiti nell'articolo 2, le modalità di rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di concessione, nonché le modalità d'uso dell'area concessa.
2. Il Regolamento, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs.vo citato, istituisce e disciplina il Canone per occupazione spazi ed aree pubbliche, la misura dello stesso, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

### **Articolo 2 - Definizioni.**

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:
  - per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - per "occupazione" o "occupare", la esclusiva disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
  - per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta;
  - per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, anche per uso consolidato, una servitù di pubblico passaggio o comunque di uso pubblico.

## **TITOLO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

### **Capo 1° - OCCUPAZIONI**

#### **Articolo 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche.**

1. Qualsiasi occupazione come sopra definita di spazi e di aree pubbliche, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Ai soli fini della durata dell'atto amministrativo concessorio e delle modalità di pagamento del canone, si distingue tra occupazioni permanenti o temporanee:
  - sono permanenti le occupazioni di carattere continuativo, aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, nonché le occupazioni non continuative, ma con ricorrenza almeno settimanale e di durata non inferiore all'anno, e le stagionali da parte di commercianti su area pubblica;

- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

**Articolo 4 - Tipi particolari di occupazioni.**

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni relative in materia. Il Comune con ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
2. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono realizzate con l'osservanza dell'apposita normativa dettata in merito dai competenti uffici tecnici.
4. Le concessioni, relative a chioschi, tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità ai titoli edilizi, se necessari, o al parere dello Sportello Unico dell'Edilizia.
5. Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate nei presupposti e modalità di ottenimento, dalla specifica normativa legislativa e regolamentare in materia pubblicitaria. Il canone per l'occupazione è determinato applicando la tariffa base per i metri lineari della proiezione a terra dello strumento pubblicitario.
6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali e non superiori all'ora determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico a allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni da parte di commercianti su suolo pubblico itineranti, sempreché le une e le altre non intralcino il traffico.
7. E' consentita l'occupazione di aree comunali prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori di estrema urgenza. In tale caso, l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'ufficio competente, oltre a presentare la domanda al più presto anche via fax o con telegramma; l'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni con obbligo di immediata liberazione dell'area.
8. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovagi<sup>1</sup> che non sostino su suolo comunale per un tempo superiore all'ora, non abbisognano di concessione di suolo pubblico, ma sono tenuti a dare comunicazione all'ufficio competente.
9. Le occupazioni in Centro Storico devono adeguarsi al Regolamento Urbanistico Edilizio per quel che riguarda le prescrizioni in materia di elementi di arredo, di ombreggiatura, di riscaldamento, di illuminazione, di delimitazione ed i complementi di arredo.

**Capo 2° - IL PROCEDIMENTO**

**Articolo 5 - Richiesta di occupazione.**

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree come definiti all'articolo 2, deve presentare apposita domanda secondo la modulistica predisposta dagli uffici, volta ad ottenere il rilascio dell'atto di concessione.

---

<sup>1</sup> Riferimento all'articolo 121 del "T.U.L.P.S";

2. Rispetto alla data di inizio della occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento entro i termini previsti dal "Regolamento per la disciplina dei Procedimenti Amministrativi", salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza.
3. La domanda va redatta in carta legale, e deve contenere:
  - nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
  - nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
  - l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare;
  - l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;
  - la durata e la frequenza della occupazione;
  - la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore;
4. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata con l'indicazione delle misure lineari e della superficie.
5. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda compresi gli elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.
6. Per le distese pertinenti ai pubblici esercizi, la richiesta va integrata dalla seguente documentazione:
  - planimetria in scala 1:100 con indicazione delle dimensioni di ingombro (larghezza e profondità), dell'area complessiva, del tipo e del numero degli elementi di arredo utilizzati e delle loro modalità di allestimento;
  - relazione sintetica con indicazione, attraverso la presentazione di documentazione fotografica e/o depliant e/o schede tecniche, del modello, del colore e del materiale dell'elemento di arredo utilizzato;Deve inoltre essere rispettato, ricorrendone i presupposti, quanto stabilito dall'art. 101.9 delle Norme Edilizie ed Urbanistiche del RUE.

#### **Articolo 6 - Istruttoria della richiesta.**

1. L'individuazione del Settore o Servizio cui è affidato il procedimento è demandato al Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi ed al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria.
3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

5. Relativamente al termine di conclusione del procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del "Regolamento per la disciplina dei Procedimenti Amministrativi".
6. L'istruttoria delle istanze per le occupazioni temporanee con distese estive di sedie e tavoli in Centro Storico, prevede l'espressione di parere da parte dello Sportello Unico dell'Edilizia.

**Articolo 7 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale.**

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Responsabile del Settore competente rilascia o nega la concessione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 5;
  - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
  - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione;
  - d) l'indicazione della tariffa, dei coefficienti di moltiplicazione e l'importo complessivo o annuale;
3. Il Comune può pretendere il versamento di un deposito cauzionale, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
  - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
  - dalla occupazione possano derivare danni al demanio comunale.L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del Settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alle verifiche tecniche relative al ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio di terzi.

**Articolo 8 - Rinuncia alla richiesta di occupazione.**

1. La richiesta di occupazione completa nei suoi elementi dà avvio al procedimento amministrativo per il rilascio della concessione di suolo.
2. Il soggetto che non fosse più interessato ad ottenere tale provvedimento, deve rappresentare in forma scritta la sua volontà almeno sette giorni prima della data di inizio dell'occupazione richiesta, allo stesso ufficio cui era rivolta la domanda, al fine di interrompere il procedimento e consentire l'attività di accertamento da parte degli organi di polizia municipale.
3. In caso contrario sorge l'obbligazione del pagamento del canone correlata all'emanazione del provvedimento, fatta salva la dimostrazione che l'occupazione non è avvenuta per motivi di forza maggiore.

**Articolo 9 - Durata.**

1. Il periodo di validità delle concessioni è di norma quello richiesto, con il limite massimo di anni 29. Tuttavia in ragione di interessi di carattere generale ed/o organizzativo il Responsabile competente può stabilirne una diversa durata.

**Articolo 10 - Titolarità della concessione.**

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o, per le imprese, da chi sia legalmente autorizzato , comunque sempre su segnalazione del concessionario.
3. E' ammessa la successione nell'atto concessorio in tutti i casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale; in questi casi il Comune rilascia un nuovo atto concessorio identico nei contenuti ad eccezione della titolarità.

**Articolo 11 - Rinnovo e disdetta della concessione.**

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea deve presentare domanda di proroga all'ufficio competente almeno 7 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. In caso di mancato utilizzo dello spazio già concesso ed a parte il caso di subingresso, il rimborso o l'abbuono del canone è calcolato sulla base del periodo del non uso, ed è subordinato, al fine di poter effettuare i dovuti accertamenti, ai seguenti adempimenti:
  - a) La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata almeno trenta giorni prima della data della prevista cessazione della occupazione;
  - b) Il non utilizzo dello spazio nelle occupazioni temporanee deve essere comunicato almeno 7 giorni prima della prevista cessazione della occupazione.

**Articolo 12 - Obblighi del titolare della concessione.**

1. Il concessionario deve rispondere in proprio di tutti i danni derivanti dal godimento della concessione, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono arrecarsi a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
  - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
  - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
  - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione;
  - d) di versare il canone alle scadenze fissate.
3. I concessionari di spazi per distese di sedie e tavoli in Centro Storico sono tenuti a riparare gli elementi della distesa all'interno del locale o in appositi magazzini, alla scadenza della concessione. I titolari di concessione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo

occupato alla chiusura del negozio. In entrambi i casi occorre provvedere alla pulizia del suolo in concessione.

4. Nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, il concessionario deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

In ogni caso il concessionario deve:

- a) non arrecare molestia o disturbo al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità comunale;
- c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dall'autorità sanitaria;
- d) collocare ripari adatti, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.

**Articolo 13** - Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico della concessione.

1. Il Comune, con atto motivato del Responsabile del Settore competente, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a dovere corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

**Articolo 14** - Revoca per causa imputabile al concessionario e decadenza della concessione.

1. La concessione viene revocata:
  - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, il titolare non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
  - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti ovvero per ritardato pagamento, dopo il termine di 180 giorni dalla scadenza prescritta;
  - c) per violazione delle norme di cui all'articolo 10 e 12, relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso, nonché agli obblighi del concessionario;
  - d) per uso improprio o diverso dell'occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
2. Il concessionario decade dal diritto di occupazione:



- a) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione nella concessione;
  - b) se, in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
3. La decadenza e la revoca di cui al comma 1 non comportano restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne' esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

**Articolo 15 - Limiti delle occupazioni.**

1. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della Strada, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in area ove è permesso il passaggio pedonale.
2. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

**Articolo 16 - Occupazioni abusive.**

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di sospensione, nonché le occupazioni realizzate in eccedenza rispetto alle misure contenute nell'atto di concessione.
3. In caso di occupazione abusiva, il Settore competente, previa constatazione e contestazione della relativa violazione attraverso gli organi di vigilanza e conseguente applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 30, disporrà, la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto, un congruo termine per provvedervi; trascorso tale termine, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

## **TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE**

### **Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

**Articolo 17 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione.**

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce

presupposto per l'imposizione del pagamento di un canone in base a tariffa in capo al soggetto occupante; ove esista atto concessorio, il canone è determinato nel medesimo e obbligato è il titolare dell'atto di concessione.

2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio, o comunque di uso pubblico, costituita nei modi e tempi di legge.

**Articolo 18 - Classificazione del suolo pubblico.**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti categorie:
  - CATEGORIA 1<sup>^</sup>: territorio urbanizzato del capoluogo, come delimitato nella cartografia del Piano Strutturale Comunale (PSC);
  - CATEGORIA 2<sup>^</sup>: territorio urbanizzato della frazione di Felina, come delimitato nella cartografia del Piano Strutturale Comunale (PSC);
  - CATEGORIA 3<sup>^</sup>: restante parte del territorio comunale;
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle tre categorie sono i seguenti :
  - CATEGORIA 1<sup>^</sup> - Coefficiente 1
  - CATEGORIA 2<sup>^</sup> - Coefficiente 0,75
  - CATEGORIA 3<sup>^</sup> - Coefficiente 0,5

**Articolo 19 - Determinazione del canone.**

1. Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base per il coefficiente relativo alla categoria della ubicazione, per il moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione, per la misura della occupazione e per la sua durata.
2. La misura base della tariffa del canone per l'occupazione è fissata in euro 25 al metro quadrato o lineare all'anno per le occupazioni permanenti ed in euro 1,40 al metro quadrato o lineare al giorno per le occupazioni temporanee.
3. I coefficienti moltiplicatori, determinati in base al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché sulla base del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti nelle tabelle A per le occupazioni permanenti e B per le occupazioni temporanee, allegate al presente regolamento.

**Articolo 20 - Modalità di applicazione del canone.**

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato.
3. Per gli impianti pubblicitari l'arrotondamento delle frazioni si effettua al mezzo metro lineare superiore.
4. Le occupazioni effettuate dallo stesso titolare, omogenee per finalità, caratteristiche, dimensioni ed ubicazione necessitano di un unico atto concessorio e l'applicazione del canone si effettua sulla somma delle singole superfici.

5. Le occupazioni con distributori di carburante pagano solo il canone calcolato con riferimento alla superficie del suolo e non anche l'occupazione del sottosuolo con cisterne ed altro.
6. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico il canone è dovuto sino al momento in cui è accertata la cessazione dell'occupazione.
7. Se l'occupazione temporanea o permanente è interrotta per causa di forza maggiore o per fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono competono per il periodo effettivo di mancata utilizzazione.
8. Nel caso di occupazioni derivanti da specifiche convenzioni con l'amministrazione o di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

#### **Articolo 21 - Soggetto passivo.**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con vincolo di solidarietà.

### **Capo 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

#### **Articolo 22 - Agevolazioni.**

1. Ai sensi della normativa vigente in materia tributaria, per le occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico ed, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali sono stabiliti canoni agevolati da determinarsi come appresso:
  - a) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di particolare interesse pubblico, per le quali il Comune ha concesso il proprio Patrocinio con specifico atto, si applica alla tariffa ordinaria un coefficiente pari a 0,10, fatta salva la possibilità della giunta comunale di disporre la totale esenzione, in casi particolari;
  - b) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche superiori a 10 m<sup>2</sup> con manifestazioni di partiti, associazioni politiche e organizzazioni sindacali, si applica alla tariffa ordinaria il coefficiente 0,20.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
  - del 30% fino a 100 m<sup>2</sup>;
  - del 20% per la parte eccedente i 100 m<sup>2</sup> e fino a 1.000 m<sup>2</sup>;
  - del 10% per la parte eccedente i 1.000 m<sup>2</sup>Per le occupazioni di cui al presente comma, aventi carattere ricorrente, la tariffa viene ridotta del 50%.
3. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1000 m<sup>2</sup> è calcolata in ragione del 10%.
4. La tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee è rapportata ai tempi di occupazione con le seguenti riduzioni:
  - del 30% se l'occupazione si protrae per non più di sette ore continuative nella giornata;

- del 20% se l'occupazione si protrae per non più di diciotto ore continuative nella giornata.

Per le occupazioni superiori alle diciotto ore, si applica la tariffa giornaliera senza riduzioni.

5. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa è ridotta del venti per cento. Alle occupazioni di durata superiore a trenta giorni si applica una ulteriore riduzione tariffaria del quaranta per cento. In caso di proroga dell'atto di concessione, le riduzioni di cui al presente comma sono applicate avendo riguardo alla durata complessiva dell'occupazione.
6. Le agevolazioni, di cui ai commi precedenti, non esonerano l'interessato dalla richiesta del relativo atto di concessione per l'occupazione stessa.
7. La Giunta Comunale, al fine di conseguire ed agevolare specifici obiettivi di incentivazione, sviluppo, valorizzazione e riqualificazione di natura economico-sociale o di sicurezza ambientale, ovvero ristori di solidarietà civica, può approvare piani speciali di riduzione temporanea delle misure, dei coefficienti, delle tariffe di canone per le occupazioni. I piani speciali debbono essere congruamente motivati e documentati e debbono rispettare attentamente i principi di par condicio, equità e trasparenza nei confronti della generalità degli utenti e compatibili con le risorse finanziarie di bilancio.

### **Articolo 23 - Non assoggettabilità.**

1. Sono esonerate dal pagamento del canone, fermo restando l'obbligo della concessione, le occupazioni di seguito espressamente elencate:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e connesse esclusivamente all'esercizio del culto medesimo, nonché le occupazioni realizzate dagli Enti pubblici, di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità e gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - g) gli accessi carrabili ed i passi carrai;

- h) le occupazioni relative alle iniziative promosse od organizzate dal Comune con altri Enti, Associazioni e/o privati e viceversa, ovvero patrocinate dal Comune nei casi previsti dal sopraesteso articolo 22 com. 1 let. a;
  - i) le occupazioni non superiori a 10 mq. effettuate dai partiti politici, Associazioni Politiche e Organizzazioni Sindacali;
  - j) le occupazioni realizzate da Organizzazioni non lucrative di utilità Sociale-ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4.12.97, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, nonché quelle effettuate da Associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nell'apposito albo, esclusivamente per le attività statutarie.
  - k) le occupazioni effettuate con arredo urbano di proprietà comunale, rastrelliere, portabiciclette, fioriere, lampioncini e simili, bacheche, grate, balconi, bow windows, botole, bocche di lupo, luminarie, panchine e simili;
  - l) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
  - m) le occupazioni permanenti e temporanee con tende o simili, retrattili, soprastanti ad attività commerciali e artigianali;
  - n) le occupazioni occasionali e temporanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
  - o) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
  - p) le occupazioni permanenti di aree pubbliche effettuate da terzi concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggio;
  - q) le occupazioni realizzate con veicoli adibiti all'alloggio di persone, e con i veicoli destinati al trasporto delle attrezzature, in occasione di installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
  - r) le occupazioni per le quali l'ammontare totale del canone dovuto è inferiore o pari ad euro 5,00, a meno che non trattasi di occupazioni abusive;
2. Per le occupazioni non assoggettate al canone, di cui al comma precedente, resta fermo l'obbligo di richiesta di rilascio dell'atto di concessione.
3. Nel caso di occupazioni derivanti da specifiche convenzioni con l'Amministrazione Comunale e per l'esecuzione di lavori edili o stradali appaltati dal Comune, non si applica il canone previsto dal presente Regolamento e non è necessaria la presentazione di domanda di concessione.

## **TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO**

### **Articolo 24 - Accertamento dell'entrata.**

1. L'accertamento dell'entrata del canone per l'occupazione a carattere temporaneo, è costituito dal provvedimento concessorio ed avviene contestualmente alla emanazione del provvedimento. Per le occupazioni di carattere permanente l'accertamento negli anni successivi a quello del rilascio avviene con l'invio di bollettino postale.
2. Il responsabile del procedimento opera un generale controllo del credito, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e fissa la relativa scadenza.

3. In caso di occupazione abusiva o di ritardati o mancati pagamenti, il responsabile del procedimento compie l'attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni e delle penalità connesse alla violazione del patto sottoscritto.

**Articolo 25** - Versamento per occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione per tutto il periodo di durata dell'occupazione o secondo una rateizzazione, con i presupposti e le modalità previste nell'articolo 27.
2. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a euro 5,00.

**Articolo 26** - Versamento per Occupazioni Permanenti.

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato con riferimento all'anno solare. Il canone è corrisposto in unica soluzione annuale a parte il caso di rateizzazione di cui all'art. 27.
2. Per il primo anno di concessione, il pagamento deve essere effettuato prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, a parte i casi di rateizzazione.
3. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, a parte il caso di rateizzazione.
4. Per le Occupazioni Permanenti il versamento del Canone è effettuato su apposito conto corrente postale del Comune, intestato "COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP", con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a euro 0,50 o per eccesso se è uguale o superiore a euro 0,50.
5. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a euro 5,00.

**Articolo 27** - Rateizzazioni.

1. Il pagamento del canone di norma deve essere effettuato in unica soluzione. E' consentita la possibilità di un pagamento frazionato nel massimo di quattro rate trimestrali qualora l'ammontare del canone sia superiore ad euro 2.500,00, con la maggiorazione degli interessi annui pari al tasso legale più l'aliquota dell' 1,50 % . La prima rata di canone deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione.
2. Il mancato pagamento del canone ovvero il ritardato pagamento dopo il termine di 180 giorni dalla scadenza prescritta, determina la revoca della concessione e l'applicazione della sanzione di cui all' art. 30 del presente regolamento.

**Articolo 28** - Riscossione coattiva.

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni o penalità non pagate alle scadenze stabilite, è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni in materia previa messa in mora del debitore.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per il ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

**Articolo 29 - Rimborsi.**

1. La semplice dichiarazione di non avere effettuato l'occupazione non comporta restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio.
2. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone per occupazione provvede l'ufficio che gestisce il canone. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
3. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.
4. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a euro 5,00.

**Articolo 30 - Sanzioni.**

1. In caso di inadempimenti o violazioni alle norme previste nel presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie fissate nel presente articolo.
2. Ai fini sanzionatori sono ritenute occupazioni abusive sia quelle prive di concessione del Comune, sia quelle per le quali non si è adempiuto all'obbligo di pagamento del canone o anche di una sola rata di esso, dopo 180 giorni dal previsto termine di scadenza.
3. Per le occupazioni abusive temporanee, il responsabile della violazione ha l'obbligo di pagare l'ammontare del recupero del canone dovuto ed una indennità pari a detto canone (ovvero il 100% del canone stesso) maggiorato del 50%.
4. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale (come stabilito dall' art. 63 punto g) del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 -modificato dall'art. 31 commi 25 e 26 della legge 23/12/1998 n. 448).
5. Per le occupazioni abusive con impianti o manufatti di carattere stabile, il responsabile della violazione ha l'obbligo di pagare oltre al canone dovuto, una indennità pari a detto canone (ovvero il 100% del canone stesso) maggiorato del 50%. (art. 63 punto g) e g bis) del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 – modifiche e aggiunte dall'art. 31 commi 25 e 26 della legge 23/12/1998 n. 448). Nella eventualità in cui sia impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, il recupero del canone evaso e l'applicazione dell'indennità e relativa maggiorazione, vengono operate con decorrenza dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva, salvo prova contraria da parte dell'interessato, restando inteso che mancati pagamenti per concessioni già in atto, dovranno calcolarsi per l'effettiva durata del periodo decorso.
6. Oltre all'indennità di cui ai sopraestesi commi 3 e 5, per le occupazioni abusive si applica una sanzione amministrativa pari a due volte l'ammontare dell'indennità stessa.
7. Nel caso di tardivo pagamento, entro il termine previsto nell'arco temporale di 180 giorni dalla scadenza (dopo di che l'occupazione si intende abusiva), delle rate del canone dovuto, il trasgressore deve pagare a titolo sanzionatorio, l'ammontare del recupero del canone maggiorato come appresso:
  - a) per ritardato pagamento fino a 30 giorni dalla scadenza, una magg. del 10 %;

- b) per ritardato pagamento fino a 60 giorni dalla scadenza, una magg. del 20 %;
- c) per ritardato pagamento fino a 120 giorni dalla scadenza, una magg. del 50 %.
- d) per ritardato pagamento fino a 180 giorni dalla scadenza una magg. del 70%;
- 8. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, disposta dall'art. 16, comma 1, della legge 16 gennaio 2003 n. 3.
- 9. L'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione, in base ai verbali di accertamento e di contestazione redatti dai soggetti legittimati e dall'esame di eventuali memorie difensive, è attribuita alla competenza del Responsabile del Settore cui è affidata la competenza per la tipologia di occupazione.
- 10. In caso di recidiva nell'occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, si applicano altresì le sanzioni di cui all'art. 6 della legge n. 77/97 : *“1. In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 , e alla legge 28 marzo 1991, n. 112 , nonché per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 , dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni. “*
- 11. La sanzione prevista per la violazione di ordinanze sindacali o dirigenziali nella materia oggetto del presente regolamento è determinata nella misura fissa di euro 200.
- 12. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite dal D. Lgs. 285/92 e dalle norme vigenti.
- 13. Il pagamento delle sanzioni, comunque, non sana l'irregolarità dell'occupazione.

#### **Articolo 31 - Contenzioso.**

- 1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- 2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e in quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 32 - Disposizioni finali.**

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
- 2. Il Canone relativo alle occupazioni permanenti che risultano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, è determinato forfettariamente nella misura di legge, secondo il numero degli utenti con l'aumento previsto riferito all'indice ISTAT.
- 3. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
- 4. E' abrogato il previgente “Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche” ed i provvedimenti conseguenti, emanati



dal Comune, contrari o incompatibili con le norme del presente Regolamento. E' fatto salvo il potere di applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni accertate fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. E' altresì fatta salva la riscossione coattiva del canone non versato per le occupazioni di suolo pubblico concesse prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

5. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione o di immediata eseguibilità.

**Articolo 33 - Disposizioni transitorie.**

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 agosto 2011, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.